

## **1. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE ED INDIVIDUAZIONE CONTATTI STRETTI**

Si definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (stretta di mano, abbraccio, ecc)
- una persona che ha avuto un contatto diretto con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale, mensa) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei

Per l'individuazione dei contatti stretti bisogna considerare:

- le 48 ore precedenti all'esordio dei sintomi

oppure

- le 48 ore precedenti l'esecuzione del tampone (se asintomatico o se tampone effettuato prima dell'esordio di eventuali sintomi)

I contatti stretti, dovranno osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid; trascorso tale periodo senza sintomatologia e senza la necessità di eseguire il tampone, può rientrare a scuola senza attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG);

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo effettuato a partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso Covid; in questi casi il rientro a scuola dovrà avvenire previa attestazione rilasciata dal PLS/MMG.

## **2. CALCOLO DEL PERIODO DI QUARANTENA E ISOLAMENTO**

La durata del periodo di quarantena per i casi COVID positivi viene calcolato dal giorno di esecuzione del tampone. Solo nei casi di lunga positività (21 giorni), il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta può decidere di far decorrere il conteggio, dalla data di esordio sintomi o dalla data di esecuzione del tampone, a seconda delle specifiche valutazioni.

Per i contatti stretti invece, il calcolo del periodo di isolamento ha inizio dalla data di ultimo contatto con il caso positivo.

## **3. POSITIVITA' A LUNGO TERMINE**

I casi positivi possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni, purché gli ultimi 7 giorni siano trascorsi in assenza di sintomi, considerando come data di inizio della quarantena:

- la data di esecuzione del 1° tampone positivo
- oppure la data di esordio dei sintomi

La valutazione di ogni singola situazione è in capo al MMG/PLS che, nel caso valutasse idoneo terminare l'isolamento calcolato in base all'esordio dei sintomi, potrà sciogliere l'isolamento tramite apposito portale.

## **4. RIENTRO A SCUOLA CON CONVIVENTE ANCORA POSITIVO**

Se non è stato possibile mettere in atto un corretto isolamento

<https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/Poster%20ISS%20comportamenti%20in%20caso%20di%20positivit%C3%A0.pdf>

il convivente di caso COVID positivo, in assenza di sintomi, termina l'isolamento dopo 21 giorni dal riscontro di positività del caso (data di effettuazione 1° tampone positivo), indipendentemente dal fatto che esso sia risultato negativo o meno al tampone di controllo.

Se in famiglia si sono verificati più contagi, si conteggiano 21 giorni dall'ultimo caso risultato positivo.

Se invece è stato possibile garantire un corretto isolamento dal caso positivo, il convivente può rientrare in collettività dopo aver osservato:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid; trascorso tale periodo senza sintomatologia e senza la necessità di eseguire il tampone, può rientrare a scuola senza attestazione rilasciata dal PLS/MMG;

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo effettuato a partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso Covid; in questi casi il rientro a scuola dovrà avvenire previa attestazione rilasciata dal PLS/MMG.

La valutazione di ogni singola situazione è comunque al vaglio del MMG/PLS.

#### 5. **CASO POSITIVO CHE SI NEGATIVIZZA MA DIVENTA CONTATTO STRETTO**

A seconda del periodo intercorso fra la negativizzazione e il momento in cui si viene individuati come contatti stretti di caso positivo, si aprono differenti scenari:

- se tra la data di effettuazione del primo tampone di diagnosi e quella del contatto con il caso positivo sono trascorsi **meno di 60 giorni**, il soggetto non viene registrato come contatto stretto e non viene disposta la quarantena
- se tra la data di effettuazione del primo tampone di diagnosi e quella del contatto con il caso positivo sono trascorsi **più di 60 giorni**, il soggetto viene registrato come contatto stretto e viene disposta la quarantena.

#### 6. **TAMPONI DI CONTROLLO DOVE E QUANDO**

<https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti>

Il tampone di controllo per le positività a lungo termine (dopo i 21 giorni) non è necessario e non viene offerto da ATS Milano.

#### 7. **RIENTRI IN COLLETTIVITA' – COSA SERVE**

**Per il caso positivo:** è sempre necessario per il rientro in ambiente scolastico l' attestato di riammissione sicura in collettività rilasciato da MMG/PLS

**Per i contatti stretti:** qualora il contatto decidesse di effettuare un tampone dopo i 10 giorni di isolamento, per il rientro in ambiente scolastico è necessario l' attestato di riammissione sicura in collettività rilasciato da MMG/PLS. Invece, dopo i 14 giorni di quarantena, il rientro può avvenire senza attestato.

#### 8. **UTILIZZO DELLE MASCHERINE**

Le mascherine sono obbligatorie a partire dai 6 anni.

Le indicazioni sanitarie in materia di contenimento dell'epidemia da coronavirus contemplano la misura del distanziamento fisico e l'uso di mascherina per limitare la diffusione del virus. Tali indicazioni sono tassative in caso di contatto con altri individui, in particolare in spazi chiusi.

Differente è il caso in cui si svolga attività fisica all'aperto in solitaria, dove non si prevede la necessità di utilizzo della mascherina.

In palestra diventa necessario l'uso della protezione con mascherina, ma in tal caso si raccomanda di svolgere un lavoro fisico ridotto (corsa lenta, con scarso aumento della frequenza e del volume respiratorio), che non causi disagio nella respirazione.

#### **9. CONGEDO COVID 19 PER QUARANTENA SCOLSTICA DEI FIGLI (MINORI DI 14 ANNI)**

Il codice relativo al congedo necessario all'inoltro della richiesta all'INPS viene riportato nella lettera che ATS Milano invia alle scuole per disporre la quarantena. Se ci sono incongruenze e problematiche bisogna rivolgersi al referente covid della scuola che inoltrerà la richiesta a chi di competenza.